Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 dicembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate. il doppio All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1959. n 1082.

Modifica dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono abrogati il secondo periodo del secondo comma e il secondo periodo del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, al quale è aggiunto il seguente quarto comma:

« I contributi e gli oneri previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e dagli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, a favore, rispettivamente, dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo « Caracciolo », sono posti a carico del Ministero della difesa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 7 dicembre 1959, n. **1083**.
Costituzione di un Corpo di polizia femminile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti i ruoli delle « Ispettrici di polizia » — carriera direttiva — e delle « Assistenti di polizia » — carriera di concetto — presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Gli organici relativi sono stabiliti nelle allegate tabelle.

Art. 2.

Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:

a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrità e sanità della stirpe nonchè dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;

b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;

c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;

d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonchè di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorità ed Enti che tali specifici compiti perseguono.

Art. 3.

Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 4.

Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue:

ispettrice capo;
ispettrice di 1ª classe;
ispettrice di 2ª classe;
ispettrice di 3ª classe;
vice ispettrice.

Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue:

assistente superiore di 1ª classe;
assistente superiore di 2ª classe;
assistente di polizia di 1ª classe;
assistente di polizia di 2ª classe;
assistente di polizia di 3ª classe.

Art. 5.

La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto;

6) stato di nubile o vedova.

La nomina in prova ad assistente di polizia di 3ª classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che hanno i requisiti di cui al precedente comma, salvo quanto previsto al n. 3) per il quale è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 6.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle ispettrici di polizia constano di tre prove scritte e una orale e vertono sulle seguenti materie:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale e amministrativo;

4) diritto del lavoro;

5) elementi di diritto internazionale pubblico;

6) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

7) nozioni di medicina legale;

8) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco a scelta della candidata).

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3); quella orale su tutto il programma.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle assistenti di polizia constano di due prove scritte e di una orale e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale: *a*) storia politica d'Italia dal 1815; *b*) geografia politica;

2) nozioni di diritto penale;

3) nozioni di diritto pubblico;

4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

6) legislazione speciale amministrativa, in materia di sicurezza pubblica e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per i minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

7) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco o spagnolo

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Art. 7.

Le vice ispettrici in prova e le assistenti di polizia di 3ª classe in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia per la frequenza di un corso di formazione della durata non inferiore a quattro mesi.

Con decreto del Ministro per l'interno, sono stabilite le modalità dei corsi e le materie di esame.

Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali

di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Alle ispettrici e alle assistenti di polizia non sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Le ispettrici e le assistenti di polizia contraggono matrimonio previa autorizzazione del Ministero del l'interno, subordinata ai requisiti di moralità dello sposo e della di lui famiglia.

La validità dell'autorizzazione ha la durata di mesi sei, trascorso il quale termine senza che il matrimonio sia stato contratto essa cessa di avere effetto.

L'ispettrice o l'assistente che contragga matrimonio senza autorizzazione decade dall'impiego.

Art. 10.

Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Le stesse indennità ridotte di due terzi, sono corrisposte, con eguali modalità, alle assistenti di polizia.

Alle assistenti di polizia di 3ª classe sono corrisposte le sopraddette indennità nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.

Art. 11.

Le ispettrici e le assistenti di polizia hanno una uniforme di servizio.

Le caratteristiche dell'uniforme e le modalità per il suo uso sono stabilite dal regolamento.

La prima divisa è a carico dell'Amministrazione.

Art. 12.

L'ispettrice o l'assistente di polizia è collocata a riposo al compimento del 60° anno di età.

Agli effetti del trattamento di quiescenza è concesso un aumento del servizio utile di cinque anni

L'ispettrice o l'assistente di polizia che presenti le dimissioni consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'età di anni 55 e conti almeno 15 anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aumento del servizio utile indicato nel secondo comma di detto articolo è stabilito in anni 8.

Art. 13.

I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia.

Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 14.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione militare anglo-americana del territorio di Trieste e in atto in servizio può a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere inquadrato, rispettivamente, nei ruoli delle ispettrici o delle assistenti di polizia.

Può chiedere l'inquadramento il personale munito del titolo di istruzione secondaria di primo grado, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5, numeri 1), 4) e 5).

Possono essere inquadrate nella qualifica di ispettrice di polizia di 3ª classe coloro che, in atto, rivestono il grado di capo ispettore; in quella di vice ispettrice di polizia coloro che, in atto, rivestono il grado di ispettore.

Nella qualifica di assistente di polizia di 2ª classe possono essere inquadrate coloro che, in atto, rivestono il grado di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe e di vice brigadiere; nella qualifica di assistenti di polizia di 3ª classe può venire inquadrato il restante personale di polizia femminile.

A parità di grado, hanno la precedenza coloro che sono munite di titolo di studio più elevato, a parità di condizioni prevale l'anzianità nel grado ricoperto

L'inquadramento ha luogo previo giudizio favorevole di idoneità del Consiglio di amministrazione. Le assistenti di polizia nominate in base al presente articolo sono iscritte in ruolo nelle rispettive qualifiche.

Art. 15.

Il servizio prestato, dalla data di assunzione, alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel territorio di Trieste è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità e alle condizioni previste nell'art. 9, commi primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954, alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

Al personale del Corpo di polizia femminile di Trieste, inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantegli al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione.

Art. 17.

Le ispettrici e le assistenti di polizia nominate ai sensi dell'art. 14 sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a mesi quattro.

Art. 18.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi alla pubblica sicurezza, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Norme transitorie

Art. 19.

Per la prima attuazione della presente legge, nel periodo di due anni successivi alla sua pubblicazione, il limite massimo di età stabilito per l'arruolamento, di cui all'art. 5, è aumentato di cinque anni.

ALLEGATO

Organici dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia

TABELLA *A*

Carriera direttiva

Coeff	Qualifica	Numero dei posti
500	Ispettrici capo	4
402	Ispettrici di 1ª classe	9
325	Ispettrici di 2ª classe	20
271	Ispettrici di 3ª classe	30
229	Vice ispettrici	40
	Totale	103

TABELLA *B*

Carriera di concetto

Coeff	Qualifica	Numero dei posti
402	Assistenti superiori di polizia di 1ª classe	30
325	Assistenti superiori di polizia di 2ª classe	80
271	Assistenti di polizia di 1ª classe	140
229	Assistenti di polizia di 2ª classe	200
202	Assistenti di polizia di 3ª classe	
	Totale	450

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 10 dicembre 1959, n. **1084.**

Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al n. 1 dell'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, è aggiunto il seguente comma:

« Alla rivalutazione delle attività patrimoniali dell'I.N.A., esistenti al 31 dicembre 1953, da effettuarsi non oltre il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 10 dicembre 1959, n. **1085.**

Soppressione dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di caropane spettante ai salariati fissi obbligati o comunque denominati, ai braccianti avventizi ed alle maestranze agricole che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

Art. 2.

Le retribuzioni delle categorie di lavoratori di cui al precedente art. 1 aventi diritto all'indennità di caropane in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure mensili, ragguagliabili a giornata secondo il rapporto 1/26 e ad ora secondo il rapporto 1/208:

lire 780 per i salariati agricoli, gli obbligati, i braccianti avventizi e gli addetti ai lavori pesanti;

lire 1040 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

lire 1560 per i boscaioli e le maestranze forestali.

Dette maggiorazioni vengono corrisposte in aggiunta al salario base della retribuzione.

Art. 3.

Le eventuali situazioni di fatto e disciplinate nei contratti e negli accordi collettivi sindacali di lavoro che già prevedono la soluzione di cui all'art. 2 della presente legge, vengono assorbite fino a concorrenza delle singole maggiorazioni fissate dall'articolo stesso

Art. 4.

Le misure degli assegni familiari, previste con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia del settore dell'agricoltura, della Cassa unica degli assegni familiari, sono maggiorate:

di lire 25 giornaliere per ciascun figlio;

di lire 15 giornaliere per la moglie;

di lire 5 giornaliere per il genitore.

Art. 5.

La maggiorazione da apportarsi alla misura dei contributi unificati per l'agricoltura, in rapporto alla nuova misura degli assegni di cui al precedente articolo, sarà stabilita entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge a norma e con le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 307.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — TAMBRONI — ZACCAGNINI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1086.

Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1959-60 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, quaranta sottufficiali di complemento e centoventi militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi categoria, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o Reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 138 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1087.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato disposto dal defunto sig. Milziade Quadrini.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare un legato disposto dal defunto sig. Milziade Quadrini — con testamento olografo in data 1° gennaio 1957, pubblicato per atto a rogito dott. Antonio Benassi, coadiutore temporaneo del notaio dott. Filippo Calabresi di Roma, in data 10 novembre 1958, repertorio n. 10789, raccolta n. 5227, a favore dell'« Opera minorati Don Gnocchi », che, come è noto, si identifica con la Fondazione suindicata — consistente in un appezzamento di terreno di circa otto ettari, sito in Roma in località Tor Tre Teste al decimo chilometro sulla via Prenestina.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 137 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1959.

Elezione dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, sul riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, modificato con il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732;

Ritenuta la necessità di provvedere alla elezione dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 1° gennaio 1960-31 dicembre 1963;

Ritenuto che le elezioni e le designazioni dei nuovi membri possono essere effettuate con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1951, n. 278;

Considerato che, in dipendenza delle modifiche intervenute negli insegnamenti universitari costituiti in cattedre di ruolo, occorre rivedere e aggiornare i gruppi di discipline scientifiche di cui alla tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1951;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732, per il quadriennio 1° gennaio 1960-31 dicembre 1963.

Le elezioni e le designazioni di cui all'art. 10 lettera *c*) del predetto decreto legislativo si effettueranno con le modalità stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1951.

Art. 2.

I gruppi di discipline scientifiche cui compete un posto di componente dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche sono stabiliti dalla tabella *A* allegata al presente decreto, che sostituisce ad ogni effetto la tabella *A* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1951.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA *A*

Gruppi di discipline cui compete un posto di componente nei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

Gruppo n. 1 — Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) Matematiche complementari (1)

Gruppo n. 2 — Geometria analitica Geometria superiore (1)

Gruppo n. 3 — Meccanica razionale Meccanica superiore Meccanica statistica Applicazioni di alta analisi (1).

Gruppo n. 4 — Astronomia Astronomia nautica

Gruppo n. 5 — Geodesia Topografia Fisica terrestre Geofisica mineraria Meteorologia e Oceanografia

Gruppo n. 6 — Fisica teorica Fisica matematica Teorie quantistiche

Gruppo n. 7 — Fisica sperimentale Fisica superiore Spettroscopia Ottica Radioattività

Gruppo n. 8 — Scienza delle costruzioni.

Gruppo n. 9 — Costruzioni in legno, ferro e cemento armato Costruzioni stradali e ferroviarie Tecnica ed economia dei trasporti

Gruppo n. 10 — Meccanica applicata alle macchine Macchine Costruzioni di macchine.

Gruppo n. 11 — Fisica tecnica Tecnologie speciali Impianti industriali meccanici. Meccanica agraria Tecnologie generali Termodinamica applicata

Gruppo n. 12 — Idraulica Costruzioni idrauliche Impianti speciali idraulici Costruzioni marittime Idraulica agraria con applicazioni di disegno

Gruppo n. 13 — Architettura navale Costruzioni navali mercantili Macchine marine Economia dei trasporti marittimi

Gruppo n. 14 — Aerodinamica Costruzioni aeronautiche Motori per aeromobili. Progetto di aeromobili Tecnologia dei materiali dei motori e tecnica della combustione

Gruppo n. 15 — Elettrotecnica Costruzioni di macchine elettriche Impianti industriali elettrici

Gruppo n. 16 — Comunicazioni elettriche Radiotecnica Onde elettromagnetiche Elettronica applicata Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche

Gruppo n. 17 — Architettura tecnica Architettura e composizione architettonica Composizione architettonica. Urbanistica Tecnica urbanistica Caratteri distributivi degli edifici Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni Elementi di composizione

Gruppo n. 18 — Chimica generale ed inorganica Chimica generale ed inorganica con elementi di organica Chimica analitica Chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica.

Gruppo n. 19 — Chimica applicata Chimica industriale Chimica organica industriale Metallurgia e metallografia Impianti industriali chimici Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici. Chimica generale e applicata

Gruppo n. 20 — Chimica fisica Chimica fisica con esercitazioni Elettrochimica Strutturistica chimica

Gruppo n. 21 — Chimica organica Chimica farmaceutica Chimica farmaceutica e tossicologia Tecnica e legislazione farmaceutica

Gruppo n. 22 — Chimica agraria Chimica forestale.

Gruppo n. 23 — Industrie agrarie Microbiologia agraria e tecnica

Gruppo n. 24 — Agronomia generale e coltivazioni erbacee Coltivazioni arboree Selvicoltura Assestamento forestale Ecologia Sistemazioni idraulico forestali Tecnologia ed utilizzazioni forestali

Gruppo n. 25 — Patologia vegetale Patologia forestale Entomologia agraria

Gruppo n. 26 — Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia Anatomia e fisiologia degli animali domestici Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica Zootecnica generale Zootecnica speciale Zoognostica Zoocolture Patologia generale e anatomia patologica veterinaria. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria Patologia speciale e clinica medica veterinaria Patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria Ostetricia e ginecologia veterinaria Medicina legale veterinaria Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica Ispezioni degli alimenti di origine animale

Gruppo n. 27 — Anatomia umana normale Istologia ed embriologia Istologia ed embriologia generale

Gruppo n. 28 — Biologia e zoologia generale Zoologia Anatomia comparata Genetica Antropologia Idrobiologia e pescicoltura

Gruppo n. 29 — Farmacologia Chimica Biologica Biochimica applicata

Gruppo n. 30 — Fisiologia generale Fisiologia umana

Gruppo n. 31 — Patologia generale Anatomia e istologia patologica

Gruppo n. 32 — Microbiologia Igiene Medicina del lavoro Psicologia Parassitologia Medicina legale e delle assicurazioni

Gruppo n. 33 — Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Semeiotica medica

Gruppo n. 34 — Cliniche Pediatrica Malattie nervose e mentali, Dermosifilopatica, Malattie tropicali e sub-tropicali Malattie infettive, tropicali e sub tropicali Tisiologia, Radiologia, Idrologia medica Malattie infettive e malattie tropicali Psichiatria Puericoltura Malattie infettive

Gruppo n. 35 — Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

Gruppo n. 36 — Cliniche Ostetrica e ginecologica, Oculistica, Otorinolaringoiatrica, Odontoiatrica, Ortopedica Neurochirurgia Urologia

Gruppo n. 37 — Botanica Botanica generale

Gruppo n. 38 — Mineralogia Mineralogia e geologia Petrografia Giacimenti minerari Geochimica Arte mineraria

Gruppo n. 39 — Geologia Geologia applicata Paleontologia.

Gruppo n. 40 — Geografia Geografia economica

(1) Per i gruppi di cui ai numeri 1, 2 e 3 prendono parte alla designazione dei candidati ed alla votazione anche i professori di ruolo dell'Istituto di alta matematica

(6903)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1959.

Approvazione delle tabelle di equiparazione delle qualifiche del personale delle aziende dei trasporti in concessione con le qualifiche del personale dell'Amministrazione dello Stato ai fini dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 12 del regolamento relativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Decreta:

Ai fini e per gli effetti dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra nelle aziende di pubblici trasporti, prevista dall'art. 12, ultimo comma, della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono approvate le annesse tabelle (allegati 1, 2, 3, 4 e 5) per la equiparazione delle qualifiche del personale delle predette aziende con le qualifiche del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 20 settembre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

1. - **Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale delle ferrovie e tramvie extraurbane con le qualifiche del personale delle Amministrazioni dello Stato.** (Art. 42 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176).

Classe	Qualifiche personale aziende pubblici trasporti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, allegato A	Coefficienti (legge 11-1-56 n. 19)	Qualifiche personale Amministrazione dello Stato di cui alla legge 11 gennaio 1956, n. 16
	PERSONALE AMMINISTRATIVO		
	Carriera direttiva		
1	Ispettore superiore (A) Capo servizio aggiunto (A)	500	Direttore di divisione
2	Ispettore principale (A) Capo servizio (B)	402	Direttore di sezione
3	Ispettore (A e B)	325	Consigliere di 1ª classe
4	Vice ispettore (A e B) Capo ufficio (A e B)	271	Consigliere di 2ª classe
	Carriera di concetto		
4	Cassiere principale (A)	271	Segretario aggiunto
5	Segretario principale Cassiere 1ª classe (A e B)	229	Vice segretario
6	Segretario 1ª classe Contabile cassiere 1ª classe		
	Carriera esecutiva		
7	Segretario 2ª classe Contabile cassiere 2ª classe (C)	202	Archivista
8	Disegnatore Segretario 3ª classe Disegnatore 2ª classe		
9	Dattilografo scelto, stenodattilografo, telefonista (uomo o donna) Alunno d'ordine	180	Applicato
10	Dattilografo (invalido) Dattilografo 2ª classe (uomo o donna)	157	Applicato aggiunto
	Carriera del personale ausiliario		
9	Usciere capo	159	Usciere capo
10	Usciere	151	Usciere
11	Dattorino d'ufficio	142	Inserviente

Il Ministro ANGELINI

II. - Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale delle autofilotramvie urbane ed extraurbane di carattere urbano. (Art. 42 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176).

Classe	Qualifiche personale aziende pubblici trasporti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, allegato *B*	Coefficienti (legge 11-1-56 n. 19)	Qualifiche personale Amministrazione dello Stato di cui alla legge 11 gennaio 1956, n. 16
	PERSONALE AMMINISTRATIVO		
	Carriera direttiva		
1	Capo ripartizione principale (*A*) Capo servizio (*A*)	500	Direttore di divisione
2	Capo ripartizione (*A*) Vice capo servizio (*A*) Capo servizio (*B*)	402	Direttore di sezione
3	Capo ufficio principale Tesoriere cassiere capo (*A*)	325	Consigliere di 1ª classe
4	Capo ufficio Segretario capo (*A* e *B*)	271	Consigliere di 2ª classe
	Carriera di concetto		
4	Cassiere principale (*A*)	271	Segretario aggiunto
5	Segretario principale Cassiere 1ª classe (*A* e *B*) Disegnatore principale (*A*)	229	Vice segretario
6	Segretario 1ª classe Cassiere 2ª classe (*A* e *B*) Disegnatore scelto Contabile cassiere 1ª classe (*C*)		
	Carriera esecutiva		
7	Segretario 2ª classe Contabile cassiere 2ª classe (*C*) Esattore (*A* e *B*) Disegnatore	202	Archivista
8	Segretario 3ª classe Collettore degli incassi Disegnatore 2ª classe		
	Segue *Carriera esecutiva*		
9	Dattilografo scelto, steno dattilografo (uomo o donna), telefonista Alunno d'ordine	180	Applicato
10	Dattilografo (invalido) Dattilografo 2ª classe (uomo o donna)	157	Applicato aggiunto
	Carriera del personale ausiliario		
8	Usciere capo	159	Usciere capo
9	Usciere	151	Usciere
10	Usciere 2ª classe Inserviente	142	Inserviente

Il Ministro ANGELINI

III. - Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale delle funicolari aeree e terrestri. (Art. 42 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176)

Classe	Qualifiche personale aziende pubblici trasporti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, allegato *C*	Coefficiente (legge 11-1-56 n. 19)	Qualifiche personale Amministrazione dello Stato di cui alla legge 11 gennaio 1956, n. 16
	PERSONALE AMMINISTRATIVO		
	Carriera di concetto		
5	Segretario principale	229	Vice segretario
6	Segretario 1ª classe Contabile cassiere		
	Carriera esecutiva		
7	Segretario 2ª classe	202	Archivista
8	Segretario 3ª classe		
9	Alunno d'ordine Dattilografo scelto, steno-dattilografo	180	Applicato
10	Dattilografo 2ª classe . .	157	Applicato aggiunto
	Carriera personale ausiliario		
10	Usciere	151	Usciere
11	Fattorino d'ufficio	142	Inserviente

Il Ministro ANGELINI

IV. - Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale delle funivie portuali. (Art. 42 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176)

Classe	Qualifiche personale aziende pubblici trasporti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, allegato *D*	Coefficiente (legge 11-1-56 n. 19)	Qualifiche personale Amministrazione dello Stato di cui alla legge 11 gennaio 1956, n. 16
	PERSONALE AMMINISTRATIVO		
	Carriera direttiva		
3	Capo servizio	325	Consigliere di 1ª classe
4	Capo ufficio	271	Consigliere di 2ª classe
	Carriera di concetto		
5	Segretario principale	229	Vice segretario
6	Segretario 1ª classe		
	Carriera esecutiva		
7	Segretario 2ª classe	202	Archivista
8	Segretario 3ª classe		
9	Alunno d'ordine Dattilografo scelto, steno-dattilografo	180	Applicato
10	Dattilografo Dattilografo 2ª classe	157	Applicato aggiunto
	Carriera personale ausiliario		
9	Usciere capo	159	Usciere capo
10	Usciere	151	Usciere
11	Fattorino d'ufficio	142	Inserviente

Il Ministro ANGELINI

V - Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione lacuale con le qualifiche del personale delle Amministrazioni dello Stato. (Art. 42 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176) (1).

Classe	Qualifiche personale aziende pubblici trasporti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, allegato *A*	Coefficiente (legge 11-1-56 n. 19)	Qualifiche personale Amministrazione dello Stato di cui alla legge 11 gennaio 1956, n. 16
	PERSONALE AMMINISTRATIVO		
	Carriera direttiva		
1	Ispettore superiore (*A*) Capo servizio aggiunto (*A*)	500	Direttore di divisione
2	Ispettore principale (*A*) Capo servizio (*B*)	402	Direttore di sezione
3	Ispettore (*A* e *B*)	325	Consigliere di 1ª classe
4	Vice ispettore (*A* e *B*) Capo ufficio	271	Consigliere di 2ª classe
	Carriera di concetto		
4	Cassiere principale (*A*)	271	Segretario aggiunto
5	Segretario principale Cassiere 1ª classe (*A* e *B*)	229	Vice segretario
6	Segretario 1ª classe Contabile cassiere 1ª classe		
	Carriera esecutiva		
7	Segretario 2ª classe Contabile-cassiere 2ª classe (*C*)	202	Archivista
8	Disegnatore Segretario 3ª classe Disegnatore 2ª classe		
	Segue *Carriera esecutiva*		
9	Dattilografo scelto, steno-dattilografo, telefonista (uomo o donna) Alunno d'ordine	180	Applicato
10	Dattilografo (invalido) Dattilografo 2ª classe (uomo o donna)	157	Applicato aggiunto
	Carriera del personale ausiliario		
9	Usciere capo	159	Usciere capo
10	Usciere	151	Usciere
11	Fattorino d'ufficio	142	Inserviente

(1) Come la tabella I (legge 6 agosto 1954, n. 858, allegato *E*).

Il Ministro ANGELINI

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1959.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura per il personale dipendente da proprietari di fabbricati della provincia di Roma ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per il personale dipendente da proprietari di fabbricati della provincia di Roma è determinato come segue:

Comune di Roma:

alloggio	L.	1.600	mensili
luce	»	225	»
riscaldamento	»	175	»

Altri Comuni della provincia:

alloggio	L.	535	mensili
luce	»	75	»
riscaldamento	»	60	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(6859)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1959.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura per il personale dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Agrigento ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per il personale dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Agrigento è determinato come segue:

vitto: L. 6000 mensili per due pasti giornalieri;
L. 4000 mensili per un pasto giornaliero;
alloggio: L. 3000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(6860)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale dell'8 aprile 1950, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni n. 12485 in data 24 ottobre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè destinato ad altro incarico del sig. Lattanzi Orlando, sostituto del presidente in seno alla predetta Commissione con il dott. Piscopo Antonio, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Piscopo Antonio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, con le funzioni di sostituto del presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6861)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Modificazione dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti i regi decreti-legge 12 agosto 1937, n. 1561, 16 settembre 1937, n. 1669, nonchè i regi decreti legislativi 29 maggio 1946, numeri 452 e 453 e la legge 4 marzo 1958, n. 174;

Visto il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Na-

zionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 15 ottobre 1948, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Sezione in data 3 luglio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 1, 3, 18, 19 (quarto comma), 27, 28, 31 (lettere *c*) ed *h*), 32, 33, 35 (quinto comma) e 36 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, sono modificati come in appresso:

Art. 1. — La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, è un ente morale autonomo, con patrimonio proprio e con gestione distinta da quella della Banca ed è retta dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, della legge 4 marzo 1958, n. 174, e dal presente statuto.

Essa è soggetta a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 3. — Il capitale della Sezione è di L. 1.000.000.000 (un miliardo). Esso è costituito:

a) per L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) da quote nominative da L. 100.000 ciascuna, sottoscritte e versate dalla Banca Nazionale del Lavoro, dalla Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, dall'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Le quote non sono trasferibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione;

b) per L. 850.000.000 (ottocentocinquantamilioni) dalla partecipazione dello Stato, derivante dai proventi dell'imposta di soggiorno, a norma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 174.

Il capitale può essere aumentato su deliberazione del Consiglio di amministrazione, al quale è demandato anche di accettare nuovi conferimenti, nonchè di stabilire l'importo, le modalità ed il termine dei versamenti ed ogni altra condizione.

Art. 18. — A fronte dei mutui definiti ed entrati in ammortamento, la Sezione può emettere proprie obbligazioni nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Il valore nominale delle obbligazioni è di L. 500 (cinquecento) ciascuna. La Sezione ha facoltà di emettere titoli da una, cinque, dieci, venticinque, cinquanta, cento, duecento, quattrocento, mille e duemila obbligazioni.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative e con cedole al portatore; sono fruttifere d'interesse nella misura che sarà stabilita dal Comitato esecutivo entro il limite massimo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19, quarto comma. — I titoli sono staccati da un registro a matrice e debbono contenere, oltre le indicazioni della serie e dei numeri che li distinguono, la indicazione dell'importo nominale e del saggio d'interesse, la data della deliberazione del Comitato esecutivo con la quale è stata autorizzata la emissione, la data del verbale di creazione, e debbono portare la firma del direttore della Sezione o di chi ne fa le veci, o di un dirigente all'uopo designato a norma del successivo art. 27, quella di un membro del Consiglio di amministrazione e la firma del sindaco effettivo all'uopo designato dall'organo di vigilanza.

Art. 27. — Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Sezione.

In particolare spetta al Consiglio:

1) predisporre e promuovere le eventuali modificazioni dello statuto della Sezione;

2) determinare le condizioni generali per la concessione dei mutui;

3) eleggere nel proprio seno il vice presidente, e, tra i componenti, tre membri per la formazione del Comitato esecutivo, uno dei quali scelto fra quelli in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

4) deliberare sul bilancio della Sezione, sulla ripartizione degli utili e sulla misura del dividendo da assegnare ai partecipanti a termini del successivo art. 35;

5) determinare l'ammontare delle medaglie di presenza — da sottoporre all'organo di vigilanza per la approvazione — per i componenti il Consiglio e il Comitato esecutivo e dell'indennità di soggiorno per i componenti il Consiglio non residenti in Roma. I membri del Comitato esecutivo si considerano, ad ogni effetto, residenti in Roma.

Determinare altresì l'indennità per i sindaci effettivi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 33, da sottoporre poi all'organo di vigilanza per l'approvazione;

6) deliberare la compra-vendita di immobili da destinare a sede degli uffici della Sezione;

7) deliberare l'assunzione di partecipazioni in enti e società che abbiano per oggetto l'incremento dell'industria alberghiera e turistica;

8) nominare, su proposta del direttore, i dirigenti della Banca Nazionale del Lavoro, addetti alla Sezione, abilitati a firmare i contratti di mutuo e gli atti comunque connessi e conseguenti, nonchè le obbligazioni ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;

9) deliberare, su proposta del Comitato esecutivo, la quota di concorso alle spese generali della Banca Nazionale del Lavoro che deve far carico alla Sezione.

Art. 28. — La legale rappresentanza della Sezione spetta al presidente. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal vice presidente che ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.

Art. 31. — Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

(*Omissis*).

c) sulle iscrizioni, limitazioni e restrizioni delle garanzie ipotecarie;

(*Omissis*).

h) nei casi di urgenza, su qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di amministrazione, escluse le determinazioni riguardanti i casi previsti ai numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 27 e all'art. 36, riferendo al Consiglio medesimo alla prima adunanza.

Art. 32. — Il direttore stabilisce le norme per il funzionamento interno della Sezione, sorveglia e regola i servizi, dispone l'istruttoria delle richieste di mutuo e gli accertamenti relativi, tratta le operazioni e ne cura la esecuzione, stipula i conseguenti contratti ed ogni altro atto comunque connesso e conseguente, ferme restando le facoltà conferite ai sensi del n. 8 dell'art. 27 del presente statuto, consente le rinunzie e le cancellazioni ipotecarie quando il credito della Sezione sia stato interamente recuperato, nonchè la riduzione delle somme ipotecariamente iscritte in rapporto ai rimborsi effettuati sui mutui, promuove le azioni giudiziarie e provvede in genere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi.

Nei casi di urgenza, il direttore può prendere deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo limitatamente agli oggetti di cui ai paragrafi *a*), *b*), *d*) del precedente articolo, riferendone alla prossima adunanza.

In caso di assenza, il direttore della Sezione è sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal direttore centrale più anziano di grado. In ogni caso, è facoltizzato a nominare, in sua vece, procuratori speciali per la firma dei contratti di mutuo e degli atti comunque connessi e conseguenti.

Art. 33. — Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Fanno parte del Collegio sindacale un sindaco effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed un sindaco effettivo ed uno supplente designati dalla Banca Nazionale del Lavoro.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

I sindaci esercitano le loro funzioni in conformità alle disposizioni legislative vigenti; essi durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Art. 35, quinto comma. — L'eventuale eccedenza potrà essere devoluta ad integrazione del dividendo del capitale versato e ad aumento del fondo straordinario di riserva, fermo restando che la quota da devolvere al fondo straordinario di riserva non potrà essere inferiore a quella destinata ad integrare il dividendo.

Art. 36. — Quando sia accertata la perdita della metà del capitale, il Consiglio di amministrazione potrà proporre all'organo di vigilanza la messa in liquidazione della Sezione, da effettuarsi in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, dopo che siano state soddisfatte le quote degli Istituti partecipanti, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

(6858)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1959.

Limiti di velocità degli autoveicoli pesanti sull'autostrada Milano-Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Ritenuta la necessità di consentire agli automezzi pesanti in transito sulle autostrade una velocità massima superiore a quella prescritta per la circolazione sulla rete ordinaria fuori dei centri abitati e ciò agli effetti di determinare un più rapido scorrimento del flusso veicolare sulle arterie autostradali;

Visti gli articoli 103 e 125 del testo delle « Norme concernenti la disciplina della circolazione stradale »;

Vista la richiesta avanzata dalla Società concessionaria dell'autostrada Milano-Napoli;

Decreta:

I limiti di velocità prescritti per la circolazione extraurbana degli autoveicoli pesanti dall'art. 103, comma terzo, del testo delle « Norme concernenti la disciplina della circolazione stradale » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e modificato con legge 26 aprile 1959, n. 207, vengono rispettivamente portati per l'autostrada Milano-Napoli a 90/km. l'ora per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore ad 80 q.li se destinati al trasporto di persone ed a 70/km. l'ora se destinati al trasporto di merci o qualora superino il complessivo peso di 80 q.li se impiegati al trasporto di persone.

Roma, addì 9 dicembre 1959

Il Ministro: TOGNI

(6857)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1959.

Autorizzazione alla Società « Arthur Andersen & Co. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della detta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società in nome collettivo « Arthur Andersen & Co », con sede in Chicago, diretta a conseguire l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica Italiana, a mezzo di una propria succursale permanente in Milano, via San Paolo 2/2, attività fiduciaria e di revisione, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Arthur Andersen & Co », con sede in Chicago, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nel territorio della Repubblica Italiana, a mezzo di una propria succursale permanente in Milano, via San Paolo 2/2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1959

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959, registro n 28 Interno, foglio n 286, il comune di Castrovillari (Cosenza) e stato autorizzato ad assumere un muto di L 62 780 000 per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1957

(6884)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959 registro n 28 Interno, foglio n 287, il comune di San Pietro di Carida (Reggio Calabria) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 500 000 per il pareggio economico del bilancio dello esercizio 1958

(6885)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1959, registro n 28 Interno, foglio n 397, il comune di Barletta (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 201 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959

(6886)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959, registro n 28 Interno, foglio n 293, il comune di Cerignola (Foggia) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 123 680 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1959

(6888)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959, registro n 28 Interno, foglio n 291, il comune di Copertino (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 54 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6889)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959, registro n 28 Interno foglio n 294, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 113 880 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959

(6887)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1959 registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959, registro n 28 Interno, foglio n 290, il comune di Guagnano (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 11 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6890)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959, registro n 28 Interno foglio n 292, il comune di Nardò (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 37 350 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959

(6891)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959 registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959, registro n 28 Interno, foglio n 289, il comune di Frattamaggiore (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 115 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6892)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1959, registro n 28 Interno, foglio n 288 il comune di Città di Castello (Perugia) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44 milioni per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959

(6893)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona di terreno già espropriata dell'A.A. per la costituzione dell'Aeroporto di Orbetello.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 19 ottobre 1959, n. 109, registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1959, registro n 38 Aeronautica, foglio n 21, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dell'A A. per la costituzione dell'Aeroporto di Orbetello e distinte in catasto come segue.

partita n 285, foglio 90, mappa pr. 78, superficie dismessa Ha 1.86 10,

partita n 285, foglio 90, mappa pr 84, superficie dismessa Ha 2 72 20,

partita n. 285, foglio 90, mappa pr. 235, superficie dismessa Ha 0.50.00.

(6835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50% (1934)	120595	Russo Nicola di Antonio, domiciliato a Frattamaggiore (Napoli), con vincolo di inalienabilità senza il consenso della Curia Vescovile di Aversa	350 —
Rendita 5 % (1935)	118020	Zerafa Pace Giuseppina di Luigi, moglie di De Caro Emanuele fu Trinita, con usufrutto a Sciandra Emanuela fu Giuseppe domiciliata a Scicli (Ragusa)	655 —

Si comunica pertanto a chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(5236) Roma, addì 14 settembre 1959 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 291

Corso dei cambi del 21 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	652,15	652,65	653,25	652,125	652,80	652,50	652,80	652,10	652,12	652,50
Fr. Sv.	143,77	143,78	143,79	143,80	143,72	143,82	143,80	143,80	143,85	143,80
Kr. D.	89,92	89,91	89,93	89,925	89,95	89,94	89,915	89,95	89,93	89,93
Kr. N.	86,86	86,84	86,85	86,85	86,85	86,87	86,84	86,90	86,87	86,85
Kr. Sv.	119,82	119,82	119,82	119,8375	119,80	119,84	119,845	119,85	119,83	119,80
Fol.	164,55	164,58	164,54	164,54	164,55	164,56	164,50	164,58	164,56	164,55
Fr. B.	12,40	12,405	12,4075	12,40875	12,40	12,41	12,408	12,42	12,40	12,4075
Fr. Fr.	126,46	126,45	126,47	126,46	126,47	126,47	126,46	126,50	126,47	126,47
Lst.	1737,12	1736,75	1737,20	1736,55	1736,50	1737,10	1736,625	1737,15	1737,15	1736,80
Dm. occ.	148,78	148,795	148,80	148,79	148,76	148,80	148,83	148,80	148,79	148,80
Scell. Austr.	23,92	23,91	23,92	23,915	23,95	23,92	23,91625	23,93	23,91	23,925

Media dei titoli del 21 dicembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	73,925
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 5 % 1935	105,825
Redimibile 3,50 % 1934	97,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,375
Id. 5 % 1936	101,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	652,462
1 Franco svizzero	143,80
1 Corona danese	89,92
1 Corona norvegese	86,845
1 Corona svedese	119,841
1 Fiorino olandese	164,52
1 Franco belga	12,408
100 Franchi francesi	126,46
1 Lira sterlina	1736,587
1 Marco germanico	148,81
1 Scellino austriaco	23,916

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a cinque posti di vice cartografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, concernente la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo dei cartografi della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 5 posti di Vice cartografo in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di maturità scientifica o diploma di maturità artistica rilasciato da un liceo artistico, o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo).

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 da loro il diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali e le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina, di raggiungere la sede di Firenze;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 30 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) di anni nove nei confronti:

a) dei combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante,

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

6) ad anni quarantacinque, per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatesi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o, per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ovvero nelle voci da 4 e da 6 a 11 della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale del personale civile e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversano le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi o per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, numero 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo di L. 100;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciati in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno inviati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale civile e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un médico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana) 4) (certificato di godimento dei diritti politici) 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore à tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti firmati

all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953 n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Firenze.

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e grafiche, non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e dal punteggio riportato in quella orale.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabile di 1ª categoria).

La riserva di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superati gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1959
Registro n. 37, foglio n. 54. — MASSIMI

POGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta.

Consisterà nella breve trattazione di uno degli argomenti elencati nel programma della prova orale.

Durata della prova scritta: ore 6.

Prova grafica.

Saggio a penna di disegni topografico e di scrittura, eseguito su carta azzurro pallido alla scala 1:25 000.

Durata della prova grafica: ore 6.

Prova orale.

a) matematica: elementi di geometria e di algebra, nozioni di trigonometria piana;

b) geografia, topografia, cartografia: forma e dimensioni della terra, sfera locale, vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e sulla sfera, longitudine e latitudine, nozioni elementari sulle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto geografico militare, nozioni generali di topografia, lettura delle carte topografiche e risoluzione di problemi pratici che ne derivano (distanza fra due punti, pendenze, tracciamento di profili, ecc.); scale di proporzione, segni convenzionali, sistemi di rappresentazione per l'orografia.

Il Ministro: ANDREOTTI

(6648)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica al bando di concorso a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale (Art. 8 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1958).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale e stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n 4, foglio n 99 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 133 del 6 giugno 1959), con il quale e stato indetto il concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale,

Visto il secondo comma dell'art 182 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il quale prescrive che gli esami per la nomina ad applicato aggiunto comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica obbligatoria di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici,

Ritenuto che dalla formulazione di detta disposizione può stabilirsi che la prova di dattilografia, non rientrando nelle prove scritte nè in quella orale, deve essere tenuta separatamente da queste e deve essere valutata come terza prova d'esame,

Considerato che l'art 8 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1958, con il quale è stato bandito il concorso, la prova di dattilografia è invece compresa nelle prove scritte,

Considerata pertanto la necessità di modificare le disposizioni contenute nel bando di concorso, per quanto riguarda detta prova,

Visti gli articoli 8 e 10 del citato decreto Ministeriale 16 dicembre 1958,

Decreta:

Art 1

Gli esami del concorso a dieci posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, consisteranno in due prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie

1) componimento di lingua italiana,

2) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale)

I candidati ammessi alla prova orale devono sostenere una prova pratica di dattilografia

Art 2

La prova di dattilografia non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nella prova stessa

La votazione complessiva per i candidati che abbiano superato le prove di esami, sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova di dattilografia e dal voto ottenuto nella prova orale.

Art 3

Rimangono ferme le altre norme contenute negli articoli 8 e 10 del citato decreto Ministeriale 16 dicembre 1958

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1959
Registro n 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n 15

(6915)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n 4, foglio n 94, con il quale e stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato a laureati in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze coloniali (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 133 del 6 giugno 1959),

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte del concorso di cui sopra,

Decreta

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n 4, nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1960 alle ore 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 7 dicembre 1959

Il Ministro ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1959
Registro n 13, *foglio n* 368 — BARONE

(6851)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n 4, foglio n 95, con il quale e stato indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato a laureati in matematica finanziaria ed attuariale o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze matematiche o in matematica e fisica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 133 del 6 giugno 1959),

Ritenuta la necessita di stabilire il diario delle prove scritte del concorso di cui sopra,

Decreta

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami via Gerolamo Induno n 4, nei giorni 18 19 e 20 gennaio 1960 alle ore 8

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 7 dicembre 1959

Il Ministro ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1959
Registro n 13, *foglio n* 369 — BARONE

(6852)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n. 4, foglio

n 97, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, riservato a ragionieri e periti commerciali (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1959),

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte del concorso di cui sopra,

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 1960 alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1959

Il Ministro. ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1959
Registro n. 13, *foglio n.* 370. — BARONE

(6853)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n 4, foglio n 96, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, riservato ai diplomati di scuola media superiore in possesso della conoscenza della stenografia (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 133 del 6 giugno 1959),

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte del concorso di cui sopra;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n 4, nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1960 alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1959

Il Ministro. ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1959
Registro n 13, *foglio n* 371. — BARONE

(6854)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n 4, foglio n 98, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto di questa Amministrazione centrale, riservato ai diplomati di scuola media superiore in possesso della conoscenza degli impianti meccanografici (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1959);

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte del concorso di cui sopra;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto di questa Amministrazione centrale indicate ai numeri 1 e 2 del terzo comma dell'art 8 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 15 e 16 gennaio 1960, alle ore 8

La prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici, di cui al numero 3 del terzo comma dell'art. 8 sopra citato, avrà luogo nella sede del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Roma, via Flavia n. 6, con inizio il giorno 18 gennaio 1960, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 7 dicembre 1959

Il Ministro ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1959
Registro n. 13, *foglio n.* 372. — BARONE

(6855)

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, registro n. 4, foglio n 99, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1959),

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte del concorso di cui sopra,

Decreta.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 1960 alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 7 dicembre 1959

Il Ministro ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1959
Registro n 14, *foglio n* 9

(6856)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto 11 agosto 1958, n 1171-San, relativo al bando di concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto,

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854,

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente
Luchini dott Giacomo

Componenti
Balistieri dott Carmelo, medico provinciale,
Colucci prof Giuseppe, direttore di scuola d'ostetricia,
Marcon dott Luigi, primario chirurgo specialista di ostetricia,
Rizzi Maria, ostetrica condotta

Segretario
Cazzuola dott Umberto, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Udine, addì 4 dicembre 1959

Il prefetto VECCHI

(6841)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n 2341 del 20 gennaio 1959, con il quale è stato bandito il concorso a due posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1958,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta.

L' approvata la seguente graduatoria del concorso a due posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1958

1	Del Frate Umberto	punti	54,689 su 100
2	Carnicelli Luciano	»	51,120 »
3	Catureglì Giuseppe	»	50,401 »
4	La Selva Dino		50,305 »
5	Monsignori Clara		49,220
6	Borgioli Giuseppe		49,130
7.	Mariani Eugenio		48,678
8	Lencioni Odilio		48,294
9	Mannolini Sergio		48,288
10	Grandini Giov. Battista		48,232
11	Domenici Claudio		48,192
12	Laurenzi Toni		47,321
13	Da Valle Pasquale		47,267
14	Gnesi Antonio	»	46,491
15	Cosci Virgilio	»	46,292
16	Arrighi Arrigo		45,941 »
17	Semoli Fausto		42,894 »
18	Varanini Giancarlo		42,305
19.	Falorni Antonio	»	41,390 »
20	Gori Luigi		40,876
21	Terenzi Fernanda		40,609 »
22	Materazzi Giovanni		40,572 »
23	Pistolesi Piero		40,165 »
24	Betti Danilo		39,294 »
25	Santucci Ugo		38,783 »
26	Zenone Giancarlo		38,041 »
27	Bartalesi Dino	»	35,801 »
28	Bollanti Sergio	»	35,098 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge

Lucca, addì 30 novembre 1959

Il prefetto LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n 43501 del 30 novembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1958,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola,

Visto l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso citato in premessa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per la parte a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Del Frate Umberto San Romano Garfagnana, condotta unica,
2) Carnicelli Luciano Bagni di Lucca, 4ª condotta, Fabbriche di Casabasciana

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge

I sindaci dei comuni di Bagni di Lucca e San Romano Garfagnana, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto

Lucca, addì 30 novembre 1959

Il prefetto LA SELVA

(6843)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n 40162 in data 1° settembre 1959, col quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a otto posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Visti i propri decreti n 40161 in data 1° settembre 1959, n 45254 in data 14 ottobre 1959 e n 50995 del 12 novembre 1959, con i quali i dottori Vincenzo Talarico, Pietro Pusineri, Italo Vercesi e Lamberto Zanini venivano dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati rispettivamente alle condotte mediche di Monticelli Pavese, Giopello Cairoli, Ottobiano e Castello d'Agogna,

Ritenuto che, per effetto della rinuncia alle dette sedi da parte dei sanitari sopracitati, si deve procedere alla assegnazione delle sedi rimaste vacanti, tra i concorrenti che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nelle domande di ammissione al concorso,

Viste le risultanze delle interpellazioni ai candidati che seguono in graduatoria i sanitari sopraindicati,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in epigrafe ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata.

1) Fiorentino Zetti Gropello Cairoli,
2) Lamberto Zanini Ottobiano,
3) Aldo Marenzi Monticelli Pavese,
4) Francesco Vergallo. Castello d'Agogna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati

Pavia, addì 11 dicembre 1959

Il Prefetto

(6845)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Veduto il decreto prefettizio n. 22652 Div. sanità del 18 novembre 1957, con il quale venne bandito il concorso per le condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1957 (condotta di Città Sant'Angelo);

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione per la formazione della graduatoria,

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Veduto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitario condotto addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui nelle premesse:

1	Caracciolo Stefano	punti	58,045
2	Ruggeri Carlo .	»	57,645
3	Marchegiani Fiore	»	55,839
4	Pezzi Giulio		53,350
5	Sciutti Emo		47,698
6	Boccacci Luciano	»	47,641
7	De Camillis Baiocchi Mario		46,480
8	Francani Francesco	»	45,000
9	Di Matteo Camillo	»	44,966
10	Zinarino Ettore		44,670
11	Ambrosini Luigi		44,045
12	Rosetti Vincenzo	»	44,000
13	Grimaldi Antonio		43,000
14	Galosi Ernesto		41,083
15	Colonna Bruno Gino	»	39,606
16	Di Giuseppe Fernando	»	39,000
17	Iannaci Giuseppe	»	38,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Città Sant'Angelo.

Pescara, addì 30 novembre 1959

Il prefetto CASTELLUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Veduto il proprio decreto n. 28290 di data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di veterinario condotto del comune di Città Sant'Angelo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Veduto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Caracciolo Stefano, classificato primo nella graduatoria del concorso di cui nelle premesse, è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Città Sant'Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Città Sant'Angelo.

Pescara, addì 30 novembre 1959

(6844) *Il prefetto* CASTELLUCCI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 31 marzo 1959, n. 41504 Div. 3/1, col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958,

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice,

Vista la designazione dell'Ordine dei veterinari e quella dei Consorzi veterinari di Domodossola e di Momo,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che modifica l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le altre disposizioni di legge,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto

Componenti

Ferrari dott. Agostino, veterinario provinciale

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica,

Monti prof. dott. Franco, docente in clinica medica veterinaria,

Francia dott. Luciano, veterinario condotto

Segretario

Cantalupo dott. Osvaldo, consigliere di 2ª classe

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Novara

Novara, addì 9 dicembre 1959

(6550) *Il veterinario provinciale* FERRARI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.